

REGOLAMENTO (CE) N. 453/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (***), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/95 (**),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

00745

19,222

29 01 2001

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(**) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(***) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

(*) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.

(**) GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 43.